

**DECRETO LEGGE DEL PNRR IN TEMA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
MONOCRATICO FINO A 10.000 EURO DAL 02 MAGGIO 2026**

Il Decreto Legge n. 19 del 19 febbraio 2026 (in G.U. n. 41 del 19/02/2026), entrato in vigore il 20 febbraio 2026, all'art. 16 recante: “Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR” introduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria, con l'obiettivo dichiarato di rendere più efficiente il sistema della giustizia tributaria e ridurre il carico delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

Più nel dettaglio, l'**articolo 16 citato** introduce disposizioni tecniche per l'attuazione della Riforma della Giustizia tributaria prevista dal PNRR, apportando modifiche puntuali ai seguenti disposti normativi fondamentali in materia quali:

- il Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 545/1992;
- il Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546/1992;
- il Decreto legislativo del 14 novembre 2024 n. 175, ossia Testo unico della giustizia tributaria”;
- la Legge 31 agosto 2022 n. 130;
- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Queste modifiche si inseriscono nel più ampio contesto della **riforma della giustizia tributaria**, già avviata con la **Legge del 31 agosto 2022, n. 130**, che ha istituito la “**Quinta Magistratura Tributaria**” ed ha introdotto significative innovazioni nell'ordinamento giudiziario tributario quali la trasformazione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali in Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, con l'obiettivo di rafforzare l'indipendenza e la terzietà del nuovo magistrato tributario professionale selezionato mediante concorso pubblico.

Pertanto, le modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legge in esame hanno carattere tecnico-organizzativo e mirano a garantire maggiore certezza del nuovo assetto della giustizia tributaria e si collocano nell'ambito degli obiettivi del PNRR, che prevede una "*risposta organica e di sistema per risolvere molte delle problematiche insite nel precedente assetto ordinamentale*" della giustizia tributaria, come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2024.

Tanto premesso, si analizzano brevemente le principali modifiche apportate alla giustizia tributaria con il decreto legge in esame.

A) Modifiche al Decreto Legislativo n. 545/1992

Il comma 1 del citato art. 16 interviene sul Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545 rubricato in “*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione*”, prevedendo testualmente:

“1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, quarto periodo, le parole: «*alla nomina*» sono sostituite dalle seguenti: «*alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente*»;
- b) all'articolo 4, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.*»;
- c) all'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, le parole: «*che la presiede*» sono sostituite dalle seguenti: «*che la presiede o dal presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado*»;
- d) all'articolo 4-quinquies, comma 1, terzo periodo, le parole: «*i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio*» sono sostituite dalle seguenti: «*i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3, presso i quali i magistrati nominati svolgono il tirocinio.*”

Ebbene il suddetto comma introduce **quattro significative modifiche**:

- **all'articolo 2, comma 1**, viene precisato il momento temporale di riferimento per i requisiti necessari alla nomina dei Presidenti delle Corti di giustizia tributaria.
Il riferimento, infatti, non è più generico "*alla nomina*", ma viene specificato che i requisiti devono sussistere "*alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente*". Questa modifica certamente introduce maggiore certezza temporale nel procedimento di selezione;
- **all'articolo 4, comma 2**, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.*»;
- **all'articolo 4-quater, comma 2**, viene ampliata la composizione della commissione esaminatrice. Oltre al Presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado che la presiede, può ora presiedere anche "*il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado*". Questa modifica amplia le possibilità organizzative e la flessibilità nella costituzione delle commissioni;
- **all'articolo 4-quinquies, comma 1**, viene aggiornata la terminologia relativa al tirocinio dei magistrati tributari. La formulazione precedente faceva riferimento ai soli "*magistrati tributari affidatari*", mentre ora si fa riferimento a "*i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 3*", **ampliando così la platea dei soggetti presso i quali può essere svolto il tirocinio.**

Le modifiche all'ordinamento (d.lgs. n. 545/1992): interventi mirati ma non marginali

Il comma 1 dell'art. 16 interviene su disposizioni dell'ordinamento con un taglio apparentemente tecnico, ma che incide sulla capacità del sistema di selezionare e impiegare in modo coerente le figure apicali e i nuovi magistrati.

Interpello per la funzione di presidente: certezza sul requisito temporale

Il legislatore sostituisce il riferimento alla nomina con la data di scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione all'interpello. Si tratta di un intervento di certezza: l'ancoraggio a un momento procedimentale predeterminato riduce contenziosi interni e disomogeneità applicative, perché rende verificabile ex ante la sussistenza dei requisiti e facilita la comparazione tra candidati.

Prova scritta con strumenti informatici: modernizzazione e standardizzazione

La possibilità di disciplinare, con decreto del MEF, lo svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici va letta su due piani: (i) **logistico**, perché consente sessioni con maggiore controllabilità e minori costi di gestione; (ii) **qualitativo**, perché permette una standardizzazione delle modalità di redazione e conservazione degli elaborati. In prospettiva, la digitalizzazione del concorso è coerente con le esigenze di trasparenza e tracciabilità delle procedure selettive.

Commissione esaminatrice e tirocinio: ampliamento della platea e coerenza terminologica

L'esplicita previsione che la commissione possa essere presieduta anche dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di primo grado risponde a un'esigenza pratica: ampliare la platea di figure idonee a ricoprire l'incarico, riducendo i rischi di rallentamenti procedurali. Quanto al tirocinio, l'aggiornamento terminologico con riferimento ai magistrati e giudici tributari evita incertezze interpretative e mantiene coerenza con la disciplina di rinvio.

B) Modifica al Decreto Legislativo n. 546/1992

Una delle novità più rilevanti viene introdotta dal comma 2 del citato art. 16 che prevede l'innalzamento della soglia di valore entro cui il giudice monocratico può decidere le controversie tributarie, portandola da 5.000 a 10.000 euro.

Infatti, il comma 2 interviene sull'articolo 4-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 rubricato in “*Competenza del giudice monocratico*”, prevedendo testualmente:

“2. All'articolo 4-bis, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro». “

Questa modifica entrerà in vigore per i ricorsi notificati a decorrere dal 02 maggio 2026.

Tanto si evince dal successivo comma 6 del citato art. 16 il quale stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 (relativo all'innalzamento della soglia di valore da 5.000 a 10.000 euro) e al comma 3,

lettera d), si applicano ai ricorsi notificati **a decorrere dal 02 maggio 2026**, garantendo un periodo transitorio per l'adeguamento alle nuove previsioni normative.

La suddetta modifica risponde all'esigenza di aggiornare i valori economici di riferimento nel processo tributario, tenendo conto dell'evoluzione economica, dell'inflazione e mira, al contempo, a spostare su un binario più rapido e meno oneroso (quale appunto quello del giudice monocratico) una quota significativa del contenzioso tributario, stimata intorno al 70% delle liti tributarie di primo grado, anche per deflazionare il contenzioso tributario in Cassazione.

Da questo si evince che ratio della riforma è chiaramente deflattiva in quanto:

- **da un lato**, mira a consentire al giudice monocratico di occuparsi di un maggior numero di cause di modico valore,
- **dall'altro**, alleggerisce il lavoro dei collegi, riservando a loro le controversie di maggiore complessità e valore.

Il cuore dell'art. 16: giudice monocratico fino a 10.000 euro

Il comma 2 innalza a 10.000 euro la soglia di valore delle controversie attribuite al giudice monocratico in primo grado. E' la scelta di politica legislativa più incisiva, perché ridisegna il perimetro dei procedimenti che non richiedono la decisione collegiale.

Ratio: concentrare il collegio sulle liti più complesse e accelerare le decisioni di massa

La competenza monocratica è una leva organizzativa: sposta verso il giudice unico una quota più ampia di controversie di valore contenuto, che spesso presentano questioni ripetitive (vizi formali, contestazioni standard su atti seriali, recuperi minori). Il collegio viene così liberato per l'esame di controversie di maggior valore o complessità, dove la collegialità può offrire un surplus di confronto interno e una migliore gestione di questioni interpretative controverse.

Dal punto di vista dell'utenza, l'effetto atteso è la riduzione dei tempi di trattazione in primo grado, anche perché l'organizzazione delle udienze e la stesura delle motivazioni possono risultare più snelle nel modello monocratico. Resta centrale la capacità delle Corti di ridisegnare calendari e flussi senza creare nuovi colli di bottiglia.

Decorrenza: regola del 2 maggio 2026 e gestione della fase transitoria

Il comma 6 stabilisce che la nuova soglia si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026. Ne consegue una fase transitoria in cui coesistono cause assegnate al collegio (ricorsi notificati fino al 1 maggio 2026, valore fino a 5.000 euro) e cause assegnate al monocratico (ricorsi dal 2 maggio 2026, valore fino a 10.000 euro). La linea di demarcazione è la data di notifica del ricorso, non la data

di deposito. Operativamente è decisivo indicare correttamente in atti e fascicolo la data di notifica e conservarne prova chiara.

Valore della lite: come evitare errori che incidono sulla competenza

Il valore della lite è determinante: una quantificazione errata può condurre a un'assegnazione non corretta (monocratico anziché collegio o viceversa), con effetti su calendario e organizzazione. In via generale, il valore è dato dall'importo del tributo contestato al netto di interessi e sanzioni; se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, il valore coincide con la somma delle sanzioni. E' buona prassi che il ricorso espliciti il criterio di calcolo e, quando serve, alleggi un prospetto di sintesi.

Esempi pratici

- Tributo 9.800 euro (oltre sanzioni / interessi): valore 9.800 euro -> monocratico se ricorso notificato dal 2 maggio 2026.
- Solo sanzioni 7.500 euro: valore 7.500 euro -> monocratico dal 2 maggio 2026.
- Tributo 4.900 euro e sanzioni 10.000 euro: valore 4.900 euro -> monocratico già con la soglia precedente; le sanzioni non incidono se non sono l'unico oggetto.
- Ricorso notificato il 30 aprile 2026, valore 9.000 euro: resta collegiale perché si applica ancora la soglia 5.000 euro.

Profili critici e punti di attenzione

L'innalzamento della soglia non è privo di profili da monitorare. La collegialità' è spesso percepita come garanzia di ponderazione, soprattutto in presenza di questioni interpretative nuove o di prassi amministrative controverse. La riforma scommette sul fatto che complessità e valore economico non coincidano necessariamente; tuttavia possono emergere liti di importo contenuto ma ad alta difficoltà tecnica (qualificazioni reddituali, IVA in fattispecie particolari, agevolazioni con presupposti complessi). In tali ipotesi, l'efficienza andrebbe bilanciata da buone prassi organizzative interne (specializzazione, confronto tra giudici, modelli di motivazione) e da un'attenzione rafforzata alla qualità della decisione.

Inoltre, l'effetto deflattivo dipenderà da come i flussi verranno gestiti. Se l'aumento della competenza monocratica non è accompagnato da adeguate risorse e da una riprogettazione dei processi di segreteria, il rischio è di spostare semplicemente il carico, senza ridurre i tempi medi. In questo senso, la norma sulle risorse e sui servizi digitali non è accessoria, ma complementare.

Implicazioni per la difesa: atti più mirati e gestione del contenzioso

Per professionisti e uffici, la nuova soglia comporta ricadute immediate: maggiore probabilità di calendari più serrati, centralità degli atti introduttivi e dell'organizzazione della prova documentale, valorizzazione della sintesi e della focalizzazione sui motivi decisivi. Nei procedimenti monocratici, in particolare, diventa ancora più importante: (i) selezionare i motivi realmente dirimenti; (ii) strutturare chiaramente i fatti; (iii) evidenziare i documenti chiave con rinvii puntuali.

C) Modifiche al Testo unico della giustizia tributaria, Decreto legislativo n. 175/2024

Il successivo **comma 3 del citato art. 16**, modifica il Decreto Legislativo 14 novembre 2024, n. 175, meglio conosciuto come “**Testo unico della giustizia tributaria**”, che, come è noto, entrerà in vigore il **01 gennaio 2027**.

Tale data, infatti, è stata fissata dall'art. 4 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. decreto Milleproroghe 2026), che ha rinviato di un anno l'applicabilità dei Testi Unici della riforma tributaria, compreso quello della giustizia tributaria.

Ebbene, al suddetto decreto vengono previste le seguenti modifiche, **sostanzialmente speculari** a quelle introdotte per i precedenti Decreti Legislativi nn. 545 e 546/1992:

All'articolo 3, comma 1, viene operata la medesima precisazione temporale già vista per l'articolo 2 del decreto n. 545/1992, sostituendo "*alla nomina*" con "*alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente*".

All'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.*»;

All'articolo 8, comma 2, viene introdotta la stessa possibilità di presidenza della commissione esaminatrice da parte del presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, in aggiunta al presidente di secondo grado.

All'articolo 9, comma 2, viene aggiornata la terminologia relativa ai soggetti presso i quali può essere svolto il tirocinio, facendo riferimento a "*i magistrati e i giudici tributari di cui all'articolo 4*", con funzioni direttive, senza compenso extra.

All'articolo 49, comma 1, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».

Questa modifica entrerà in vigore per i ricorsi notificati a decorrere dal 02 maggio 2026.

D) Modifiche in tema di Concorso di magistrato tributario

Il decreto legge in esame interviene anche sulla disciplina delle prove scritte del concorso per magistrato tributario, per il quale rimane la prova preselettiva (art. 1, comma 10-bis, Legge 130/2022).

In particolare, il **comma 4 dell'articolo 16**, interviene sull'articolo 1, comma 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, rubricato in “*Disposizioni in materia di giustizia tributaria*”, modificando sostanzialmente la struttura della prova scritta per l'accesso alla magistratura tributaria.

In particolare, il comma 4 testualmente dispone:

*“4. All'articolo 1, **comma 10-ter**, della legge 31 agosto 2022, n. 130, **il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti**: «La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova”.*

Ebbene, in base alla nuova formulazione, la prova scritta consiste nello svolgimento di **due elaborati**:

- **il primo elaborato in diritto tributario.**
- **il secondo elaborato in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario.**

Gli elaborati sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova, garantendo così trasparenza e imparzialità nella selezione delle tracce.

C'è, però, da precisare che il **comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992 (prossimo art. 5, comma 3, Testo Unico n. 175/2024)**, che non risulta oggetto di alcuna specifica modifica legislativa, **prevede ancora la prova teorico - pratica di diritto processuale tributario.**

Più nel dettaglio il succitato comma 3 testualmente prevede:

*“3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, **nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.**”*

In definitiva, le prove scritte si dovranno svolgere in tre giorni:

- **nei primi due giorni ci sarà il sorteggio per i due elaborati scritti di diritto tributario e di diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario;**
- **nel terzo giorno si svolgerà la prova teorico – pratica di diritto processuale tributario (come testualmente previsto dal succitato comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992).**

E) Modifiche alla Legge 244 del 24 dicembre 2007

Infine, all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole: «*adempimenti per i contribuenti*» sono aggiunte le seguenti: «, *nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria*»;
- b) al secondo periodo, le parole: «*Dipartimento per le politiche fiscali*» sono sostituite dalle seguenti: «*Dipartimento delle finanze e Dipartimento della giustizia tributaria*».

Risorse e servizi digitali: la leva meno visibile ma decisiva

Il comma 5 amplia la finalizzazione delle risorse includendo espressamente il potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria. Il collegamento con l'efficienza è diretto: senza segreterie efficienti e strumenti informatici affidabili, la semplificazione delle regole processuali produce benefici limitati. Il potenziamento digitale può incidere su gestione del fascicolo telematico, interoperabilità con banche dati, strumenti di lavoro per i giudici, comunicazioni e servizi per l'utenza. In ambito PNRR, la componente tecnologica è spesso associata a indicatori misurabili (tempi medi, arretrato, percentuali di definizione). Per questo, la digitalizzazione non è solo un fattore di modernizzazione, ma anche un elemento di accountability rispetto agli obiettivi di riforma.

F) Conclusioni: cosa cambia e cosa monitorare

In conclusione, il decreto legge di riforma della giustizia tributaria si configura come un intervento strutturale e necessario finalizzato a semplificare e rendere sempre più efficiente il sistema della giustizia tributaria, con l'obiettivo di conseguire benefici concreti sia in termini di rapidità dei procedimenti sia di qualità delle decisioni assunte dai nuovi Giudici tributari

L'art. 16 del D.L. n. 19/2026 non riscrive il processo tributario, ma agisce su leve organizzative: competenze, reclutamento, risorse e digitalizzazione. La soglia a 10.000 euro per il monocratico è la misura più immediata e, se accompagnata da una buona gestione dei flussi, può contribuire a velocizzare il primo grado. Al tempo stesso, la qualità delle decisioni e l'omogeneità applicativa dovranno essere monitorate, per evitare che la rapidità si traduca in disomogeneità o incremento dei gravami.

Checklist operativa per professionisti e uffici

- Verificare la data di notifica del ricorso: dal 2 maggio 2026 si applica la soglia 10.000 euro.
- Esplicitare nel ricorso il calcolo del valore della lite (tributo al netto di sanzioni / interessi; solo sanzioni se unico oggetto).
- Predisporre un fascicolo essenziale e ben indicizzato; evidenziare i documenti chiave.
- Monitorare protocolli organizzativi della Corte (assegnazioni, calendari, prassi interne).
- Aggiornare modelli e citazioni normative in vista del Testo unico.

Lecce 20 febbraio 2026

Avv. Maurizio Villani

**Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it
E-mail: avvocato@studiotributariovillani.it
Pec: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it**